



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010

Disposizioni in materia di equiparazione delle carriere dei medici
in attività presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, prevede che un medico, che svolge attività professionale in una struttura ospedaliera pubblica o privata e che intenda partecipare ad un concorso pubblico indetto da una struttura regionale pubblica, debba, per essere ammesso, possedere una serie di requisiti generali. Tra questi si ricordano: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici nei rispettivi Stati di appartenenza o di provenienza se si tratta di cittadini membri di uno dei Paesi dell'Unione europea; un'adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera e posizione funzionale di cui si tratta. Il medesimo regolamento prevede, altresì, dei requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi e dispone che la valutazione dei titoli sia compito di un'apposita commissione esaminatrice.

Per i medici-cittadini europei, l'ammissione al concorso pubblico e la successiva valutazione del candidato trovano la propria disciplina nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE».

Dalla comparazione di quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 e dal decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di accesso del medico, che opera in una struttura sanitaria pubblica, ai concorsi pubblici, si evidenziano differenze nella valutazione del riconoscimento del servizio pre-

stato dal medico che svolge la propria attività nel pubblico dal medico che opera nel privato, con una discriminazione per quest'ultimo.

Si ritiene, e da questo convincimento trae origine il presente disegno di legge, che la professionalità del personale sanitario non debba più essere misurata sulla base della diversità del luogo dove svolge la propria prestazione lavorativa, ma sulla base della validità oggettiva della propria esperienza maturata. Nello specifico, l'articolo 22, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 stabilisce che «Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza».

Per quanto concerne, invece, l'accesso di un medico alla direzione sanitaria aziendale, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che «L'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione», mentre all'articolo 2, comma 1, lettera b), definisce il concetto di ente o struttura sanitaria di media o grande dimensione nella misura di «case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta» e nella misura di strutture e servizi sanitari «di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie pro-

fessionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento».

Il presente disegno di legge nasce, dunque, dall'esigenza di risolvere l'attuale situazione di conflittualità tra la normativa italiana e quella europea e dall'esigenza di armonizzare la normativa *de iure condendo*, al fine del riconoscimento dell'effettivo servizio prestato da ogni medico, a prescindere dalla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, e dalle sue dimensioni.

In particolare, l'articolo 1 equipara, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, la carriera del medico che svolge la propria at-

tività nell'ambito delle strutture ospedaliere private accreditate a quella del medico che svolge la medesima attività nelle strutture ospedaliere pubbliche, a prescindere dalle dimensioni delle stesse.

L'articolo 2, infine, prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, su proposta del Ministro della salute, con i quali apportare le modificazioni necessarie ai citati regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 1997, allo scopo di perseguire la finalità indicata dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La carriera del medico che svolge la propria attività nell'ambito delle strutture ospedaliere private accreditate è equiparata, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, a quella del medico che presta servizio nell'ambito delle strutture ospedaliere pubbliche, indipendentemente dalle dimensioni delle medesime.

Art. 2.

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono apportate le modificazioni necessarie ai fini dell'applicazione del principio di cui all'articolo 1 della presente legge ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.